



Prot. 48/2023/UT/LaM del 24/03/2023

*Spettabili*

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma (RM)

*A mezzo pec: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)*

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**

*A mezzo pec: [compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)*

**Comune di Calitri**

Via Roma, 2 - 83045 Calitri (AV)

*A mezzo pec: [protocollo.calitri@pec.it](mailto:protocollo.calitri@pec.it)*

**Oggetto: [ID\_VIP: 8609] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico, denominato "Piani San Pietro", costituito da n. 16 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva dell' impianto di 96 MW, da realizzarsi nei Comuni di Bisaccia e Calitri (AV).**

**Proponente: AREN Electric Power S.p.A.**

**Controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Comune di Calitri.**

Spett.le Ministero,

come preannunciato con comunicazione dello scorso 1° marzo, tramettiamo le controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Comune di Calitri in data 16 febbraio 2023.

Conviene preliminarmente segnalare che le osservazioni sviluppate dal Comune sono caratterizzate dalla genericità, non hanno ad oggetto profili specifici di presunta criticità del progetto ma sono piuttosto espressione di una avversione pregiudiziale dell'Amministrazione comunale allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

**AREN Electric Power S.p.A. Unipersonale**

Via dell'Arrigoni n. 308 | 47522 Cesena (FC) | Ph. +39 0547 415245 | Fax +39 0547 415274 | [www.aren-ep.com](http://www.aren-ep.com)

C.F./P.Iva 03803880404 | Iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 03803880404 | REA 317048 | Cap. Soc. € 8.000.000,00 i.v.



Come si vedrà il documento evoca bensì la disciplina normativa di riferimento, ma solo allo scopo di proporre un'applicazione distorta, volta a supportare contestazioni infondate e – in alcuni casi – completamente pretestuose: si veda, per esempio (ma i punti verranno meglio illustrati nel prosieguo) l'individuazione completamente arbitraria di presunti “recettori” ai fini del calcolo di distanze di rispetto (“recettori” che sono del tutto privi delle caratteristiche imposte della disciplina effettivamente applicabile); ma anche la elaborazione di originali e inedite modalità di calcolo delle distanze (cfr. il criterio – più volte utilizzato – della “proiezione degli aerogeneratori”); la contestazione di presunte interferenze del progetto con impianti FER la cui procedura ambientale e amministrativa in realtà risulta da tempo esser stata interrotta o archiviata con un diniego o un rigetto; macroscopica, infine, la confusione fra i contenuti e le finalità del procedimento di VIA e quelli del procedimento di AU.

In realtà, contrariamente a quanto il Comune sostiene, AREN ha attentamente valutato gli impatti del progetto sull'ambiente, che si trovano del resto puntualmente indicati e descritti negli ampi e articolati documenti depositati in seno della procedura in esame; prova ne sia la intervenuta procedibilità dell'istanza di VIA comunicata proprio da codesto Ministero con nota prot. 0006480 del 18 gennaio 2023.

È chiaro che l'approccio del Comune di Calitri, oltre ad essere violativo del principio di leale collaborazione, mira a sabotare la spinta del legislatore nazionale e comunitario alla realizzazione di impianti da energia rinnovabile, e in definitiva a impedire all'Italia la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR e dai programmi europei di riduzione delle emissioni climalteranti.

Si procede di seguito a illustrare le controdeduzioni della Scrivente a ciascuna delle contestazioni mosse dalle osservazioni prodotte dall'Ente locale.

\*\*\*

## **1. Sulla presunta interferenza del progetto con aree gravate da uso civico.**

Le osservazioni sostengono (par. 3.1.) che il progetto interferirebbe con aree gravate da uso civico. L'interferenza sarebbe in particolare causata dal sorvolo dell'aerogeneratore G12 su una porzione della particella 71 foglio 3, su cui graverebbe un diritto di uso civico per bosco e pascolo permanente.

L'osservazione è irrilevante e inconferente.

La verifica inerente la disponibilità dei terreni su cui saranno realizzate le opere, è estranea alla presente fase di valutazione dell'impatto ambientale dell'opera.

**AREN Electric Power S.p.A. Unipersonale**

Via dell'Arrigoni n. 308 | 47522 Cesena (FC) | Ph. +39 0547 415245 | Fax +39 0547 415274 | [www.aren-ep.com](http://www.aren-ep.com)

C.F./P.Iva 03803880404 | Iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 03803880404 | REA 317048 | Cap. Soc. € 8.000.000,00 i.v.



Alla VIA spetta di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva, gli effetti sull'ambiente e sulla salute (e non sull'assetto proprietario dei terreni) di un determinato progetto e individuare le misure necessarie a prevenirne, eliminarne o minimizzarne gli impatti negativi.

Ogni questione inerente i diritti reali sui terreni e l'esistenza o l'ampiezza di vincoli giuridici al loro utilizzo è rimessa all'esame della procedura autorizzativa unica, prevista dall'art. 12, d.lgs. 387/2003, nella forma della conferenza di servizi.

I vincoli derivanti dall'uso civico dei suoli, come noto, imprimono al terreno una destinazione di utilizzo (ad es. di bosco o pascolo) a favore di una collettività, sottoponendoli a un regime giuridico simile a quello della demanialità, che ne implica la sottoposizione a procedimenti di verifica della compatibilità dell'uso civico con la realizzazione dell'opera o, se del caso, di rimozione del vincolo.

La fase amministrativa deputata a verificare l'esistenza e la consistenza dei diritti di uso civico e la concedibilità o meno dell'autorizzazione al mutamento di destinazione del terreno, ovvero la verifica di compatibilità dell'uso civico con l'opera, non è affatto la VIA ma è quella del procedimento autorizzatorio unico.

Non per caso le Linee guida nazionali (d.m. 10 settembre 2010) indicano, tra gli atti di assenso destinati a confluire nel procedimento unico, anche quelli relativi al *“mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766 del 1927 [...]”*.

Pertanto è infondata la contestazione del procedimento di VIA per mancato avvio delle procedure necessarie a ottenere il mutamento di destinazione di una particella asseritamente gravata da uso civico, che potrebbe risultare oggetto di sorvolo: il condizionale è d'obbligo perché si tratta di verifiche che dovranno essere effettuate dalle amministrazioni competenti, nell'ambito della conferenza di servizi relativa al procedimento di rilascio dell'A.U.

Inutile peraltro sottolineare la pretestuosità della osservazione: è infatti evidente che l'occasionale sorvolo – in occasione di certe direzionalità del vento e ad un'altezza di oltre 100 metri dal suolo - di un terreno gravato da uso civico non ne può certo comprometterne l'utilizzo a fini di pascolo, così come l'accertamento di compatibilità non mancherà di verificare e attestare.

## **2. Sulle presunte interferenze con le fasce di rispetto fluviali e sulle criticità legate alla rottura degli elementi rotanti.**

Secondo le osservazioni (par. 3.2.) la proiezione dell'aerogeneratore G12 interferirebbe con la fascia di rispetto fluviale di 150 ml relativa al bacino idrografico del vallone Fosso dei Guappi e, inoltre, la distanza tra l'asse degli aerogeneratori G2, G12 e G13 e l'asse del vallone risulterebbe inferiore al valore

**AREN Electric Power S.p.A. Unipersonale**

Via dell'Arrigoni n. 308 | 47522 Cesena (FC) | Ph. +39 0547 415245 | Fax +39 0547 415274 | [www.aren-ep.com](http://www.aren-ep.com)

C.F./P.Iva 03803880404 | Iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 03803880404 | REA 317048 | Cap. Soc. € 8.000.000,00 i.v.



della gittata massima in caso di rottura accidentale di un aerogeneratore dichiarata dal proponente (pari a 248,70 ml).

Anche queste osservazioni sono infondate e scontano un'incomprensione di fondo della finalità della procedura di VIA.

Con riferimento al primo tema, si deve innanzitutto spendere qualche parola sull'atecnicità della terminologia utilizzata nelle osservazioni: non si comprende, infatti, che cosa si intenda per *proiezione* del rotore dell'aerogeneratore.

Nelle disposizioni che regolano la materia non si rinviene alcun riferimento alla *proiezione* del rotore dell'aerogeneratore, men che meno ai fini della verifica del rispetto delle distanze ivi previste. Le distanze sono sempre valutate rispetto alla posizione puntuale della turbina.

Applicando il criterio di calcolo previsto dalla disciplina (decreto dirigenziale n. 44 del 12/02/2021 della regione Campania), la distanza del WTG12 dal vallone Fosso dei Guappi risulta perfettamente rispettata, come del resto emerge chiaramente dalla figura 5 riportata nel testo delle osservazioni del Comune.

Anche provando a interpretare lo scritto del Comune, e assumendo che con il termine *proiezione*, intendesse indicare l'area spazzata dalle pale della turbina, la distanza dal vallone risulterebbe comunque rispettata.

Le osservazioni postulano peraltro un meccanicismo estraneo alla metodica della valutazione degli impatti ambientali: la previsione di una fascia di rispetto non comporta l'assoluta immutabilità delle aree che vi rientrano, semplicemente essa rende necessario lo svolgimento di una valutazione più attenta ed accurata per verificare l'accettabilità o meno del grado di sacrificio dell'interesse protetto dalla regola della distanza.

Ora la fascia di rispetto dai valloni è diretta ad evitare che la realizzazione di opere antropiche a ridosso dei corsi d'acqua comporti significative e profonde alterazioni alla struttura, alla stabilità, alla funzionalità eco-sistemica dei territori contermini, compromettendo le dinamiche e gli equilibri evolutivi dell'intero sistema fluviale.

È evidente che il sorvolo di una limitata sezione di quella fascia non possa determinare alcuna di tali conseguenze e che la realizzazione dell'aerogeneratore nella posizione ipotizzata risulti pertanto certamente compatibile con la tutela della risorsa fluviale, non senza evidenziare che il vallone Fosso dei Guappi costituisce un torrente di portata ridotta.



Quanto al secondo tema sollevato nel par. 3.2. delle osservazioni, è evidente che il vallone Fosso dei Guappi non rappresenta un recettore da tutelare in caso di accidentale distacco degli elementi rotanti della turbina.

Gli studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti sono finalizzati ad evitare che un tale evento (la cui evenienza è peraltro di portata statisticamente quasi trascurabile) possa causare danno *alle persone*, e non ai valloni, sicché i recettori da prendere in considerazione sono i luoghi (come strade o abitazioni) in cui sono previsti il passaggio o la permanenza di individui.

Si segnala ad ogni buon conto che la distanza degli aerogeneratori dal vallone Fosso dei Guappi è sempre superiore ai 200 m, a fronte di una gittata massima calcolata di 248,70 m.

Infine, preme ricordare che il rischio di distacco di pezzi degli organi rotanti costituisce un evento assai remoto e che la Scrivente ha sviluppato una dettagliata analisi, sulla base dei criteri di calcolo predisposti dalla Regione Campania (D.D. 44/2021), che ha escluso l'esistenza di qualsiasi rischio per l'incolumità pubblica.

### **3. Sulle presunte interferenze con aree SIC.**

Secondo le osservazioni (punto 3.3.) l'aerogeneratore G8 sarebbe limitrofo all'area SIC Bosco di Zampaglione. In particolare, la turbina disterebbe dal confine più vicino dell'area solo 113 m, distanza reputata insufficiente in quanto inferiore a quella prevista in caso di distacco accidentale di alcune parti rotanti.

Anche questa osservazione è infondata al pari delle precedenti.

In primo luogo, si deve segnalare che l'aerogeneratore G8 non interferisce con l'area SIC essendo stato posizionato ben al di fuori dei relativi confini, proprio in osservanza agli strumenti di tutela e ai buffer da essi individuati.

Assumendo comunque, in via del tutto prudenziale che il progetto potrebbe generare degli effetti sulle aree SIC e sugli altri siti della Rete Natura 2000, la proponente lo ha sottoposto – senza esservi tenuta – al procedimento di VINCA e ha predisposto un'ampia e articolata relazione di VINCA che dimostra l'assoluta compatibilità con quest'area non solo dell'intero progetto ma, in particolare, proprio dell'aerogeneratore G8, giungendo a conclusioni che non sono minimamente scalfite dalle osservazioni in commento.

Peraltro, e solo al fine di sgombrare il campo da ulteriori pretestuose osservazioni, anche alla luce delle “Misure generali e Misure sito specifiche di conservazione del SIC-ZPS “Bosco di Zampaglione (Calitri)”

**AREN Electric Power S.p.A. Unipersonale**


Via dell'Arrigoni n. 308 | 47522 Cesena (FC) | Ph. +39 0547 415245 | Fax +39 0547 415274 | [www.aren-ep.com](http://www.aren-ep.com)

C.F./P.Iva 03803880404 | Iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 03803880404 | REA 317048 | Cap. Soc. € 8.000.000,00 i.v.

in caso di (improbabilissima) accidentale rottura delle parti rotanti, l'area di gittata del WTG 08, pari a circa 250 m, non interferirebbe comunque con aree di particolare valore botanico-vegetazionale, naturali e seminaturali per la flora e fauna selvatiche quali le zone boschive.

Tale verifica è stata condotta, non solo da rilievo diretto in sito, ma anche sulla base dell'analisi del consumo del suolo con diffusione delle superfici a "Coniferous Forest" (fonte ISPRA – stralcio di seguito riportato).

È pertanto evidente l'inconsistenza dell'obiezione sollevata.



*Posizione della WTG 08 rispetto all'area SIC Bosco di Zampaglione (Calitri) IT8040005 con aree forestali (conifere)*

#### **4. Sulle presunte interferenze con zone forestali.**

Le osservazioni (par. 3.4.) sostengono che il progetto sarebbe limitrofo a imprecisate "zone forestali" di cui non si sarebbe tenuto conto in sede di progettazione.

Al contrario gli studi depositati per l'avvio della presente procedura hanno approfonditamente esaminato la compatibilità del progetto con tutte le matrici ambientali presenti sul luogo.

Considerando che la perdita di suolo legata alla realizzazione delle opere di connessione è estremamente ridotta e che quelle stesse opere, durante il periodo di esercizio, non produrranno alcun



tipo di emissioni in atmosfera o contaminanti nel suolo, si è ritenuto che la loro presenza si insuscettibile di alterare in maniera significativa la struttura degli ecosistemi presenti.

Né a conclusione diverse conduce la circostanza che l'area spazzata dall'aerogeneratore G14 (sempre che si tratti di ciò che le osservazioni intendono indicare con la locuzione *proiezione del rotore*) interessi parzialmente un'area boscata.

Sul punto, si deve innanzitutto evidenziare che l'aerogeneratore, per ammissione delle stesse osservazioni, è posizionato al di fuori dell'area boscata sulla quale pertanto, come attestato nei documenti di progetto, non incide direttamente.

In secondo luogo il "bosco" cui si riferiscono le osservazioni in realtà consiste in una macchia di alberi di medio fusto (si vedano le immagini riprodotte di seguito) con caratteristiche tali da escludere completamente la sussistenza di qualsivoglia effetto negativo determinato dal parziale sorvolo delle pale.





## 5. Sulle presunte interferenze con altri impianti eolici.

Le osservazioni (par. 3.5.) sostengono che non sarebbero state valutate le interferenze con altri impianti eolici autorizzati e, in particolare, con quello della società Parco Eolico Calitri S.r.l.

La circostanza non corrisponde al vero.

La Scrivente era a conoscenza dello sviluppo di questo impianto, come dimostra il suo corretto inserimento nelle tavole progettuali (cfr. *CLTDT\_GENT01900\_00\_Planimetria generale con distanze tra WTG di progetto e WTG esistenti/autorizzati/in corso di autorizzazione*), sennonché quel progetto, già autorizzato dalla Regione Campania con D.D. 1129 del 25/11/2014, è stato successivamente abbandonato in favore di un altro. Il proponente ha infatti proposto una modifica del progetto, consistente in una riduzione degli aerogeneratori da 17 a 6, dichiarando – nei documenti della nuova procedura di valutazione – che il progetto originario non risulterebbe più in linea con il repowering proposto, con il nuovo scenario tecnologico ed energetico e, non ultimo, con la situazione tecnico-economica.

A definitiva dimostrazione poi dell'assoluta inconsistenza della contestazione, si segnala che la procedura di valutazione preliminare presso questo Ministero ha avuto esito negativo (si veda procedura





7611); la procedura 9146 relativa alla Verifica di Assoggettabilità a VIA del medesimo progetto è ad oggi in verifica amministrativa e non ha dunque ottenuto la procedibilità.

Da ultimo poi, merita di essere comunque evidenziato, come già indicato nelle controdeduzioni inviate dalla Società con nota prot. 39/2023/UT/Fp del 01/03/2023, che da un'analisi delle interdistanze e della distanza utile tra gli aerogeneratori più prossimi delle due configurazioni proposte dalla Società Parco Eolico Calitri S.r.l. (turbina da 2,3MW con R=45m e turbina da 6,2MW con R=85m) e del progetto d'impianto della Scrivente (R=75) non è emersa alcuna criticità.

Si sottolinea quanto di seguito circa l'interdistanza presente tra le turbine afferenti all'Impianto Aren e le turbine afferenti all'Impianto Parco Eolico di Calitri:

- la minor distanza che intercorre tra i due impianti viene registrata tra la turbina G5 dell'Impianto Aren (che presenta coordinate 533685;4533575 nel sistema UTM33-WGS84) e la turbina CA05 dell'Impianto Parco Eolico di Calitri (che presenta coordinate 533560;4532862 nel sistema UTM33-WGS84): tra tali turbine vi è una distanza di 724m pari a oltre 4 diametri, considerando il diametro maggiore, pari a 170m, dell'Impianto Parco Eolico di Calitri;
- la distanza appare idonea ad evitare qualsiasi effetto scia, tant'è che la stessa società Parco Eolico di Calitri S.r.l. ha mantenuto una interdistanza minore tra le proprie turbine, come si evidenzia nella tabella seguente:

	Distanza [m]	Numero di diametri corrispondenti
CA03-CA05	585	3
CA03-CA08	574	3
CA03-CA11	870	5
CA05-CA08	1079	6
CA08-CA17	527	3
CA08-CA11	1136	7
CA17-CA22	641	4

*Tabella Interdistanze tra le turbine dell'Impianto Parco Eolico di Calitri*

- tale aspetto è sottolineato all'interno dell'elaborato I-EOL-E-CALI-PDF-RT001a\_Relazione\_tecnica\_illustrativa nel quale è riportato "Nella scelta del posizionamento

**AREN Electric Power S.p.A. Unipersonale**

Via dell'Arrigoni n. 308 | 47522 Cesena (FC) | Ph. +39 0547 415245 | Fax +39 0547 415274 | [www.aren-ep.com](http://www.aren-ep.com)

C.F./P.Iva 03803880404 | Iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 03803880404 | REA 317048 | Cap. Soc. € 8.000.000,00 i.v.



della turbine si è garantita una disposizione al fine di garantire la presenza di corridoi di transito per la fauna e di ridurre l'impatto visivo rispettando delle distanze reciproche minime; inoltre, gli aerogeneratori sono stati posizionati considerando una distanza tra di essi lungo la direzione del vento pari a tre volte il diametro del rotore in modo tale da evitare il cosiddetto effetto selva ed evitare interferenze aerodinamiche tra gli stessi".

Tali distanze risultano perfettamente idonee ad evitare qualsiasi effetto scia, come dimostra la scelta della società Parco Eolico Calitri di posizionare le proprie turbine (peraltro di dimensioni maggiori) ad una distanza inferiore fra loro.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla missiva inviata dalla Società con prot. 39/2023/UT/Fp del 01/03/2023.

## **6. Sulle presunte interferenze con strade comunali.**

Il paragrafo 3.5. delle osservazioni sostiene che l'aerogeneratore G11 interferirebbe con la strada Nuova Calitri – Cairano inserita nello stradario comunale e, a dimostrazione di tale circostanza, viene prodotto un attestato del responsabile dell'area tecnica.

In realtà le osservazioni classificano frettolosamente la strada come *comunale*, ma l'attestazione del responsabile dell'area tecnica del Comune di Calitri non ne individua affatto la categoria di appartenenza, limitandosi semplicemente a riferire del suo inserimento *nello stradario comunale*.

Come noto, lo stradario comunale ha funzione di ricognizione di tutte le aree di circolazione presenti all'interno del Comune e dovrebbe censire non solo le strade di categoria comunale ma anche le strade vicinali e poderali, per le quali non è ovviamente prevista alcuna distanza di rispetto.

Da verifiche sul campo, la strada Nuova Calitri – Cairano sembra proprio appartenere alla categoria delle strade vicinali e poderali e non a quella delle strade comunali: essa infatti è solo funzionale all'accesso ad alcune aziende agricole e a un piccolo agglomerato di masserie che si trova al termine del suo percorso, risultando pertanto asservita in via esclusiva a queste attività/immobili senza svolgere alcuna funzione di collegamento di carattere comunale o, men che meno, sovra-comunale.

Peraltro, la Scrivente ha naturalmente chiesto copia dello stradario, per verificare la classificazione della strada.

Sorprendentemente, però, il Comune, con nota prot. 0003729 dello scorso 22 marzo (che si allega) ha dichiarato che: *“la ricerca della deliberazione domandata [ossia la deliberazione di Giunta Municipale n. 147*



del 7 dicembre 1966, con cui sarebbe stato approvato lo stradario] *non ha prodotto nessun esito*", a causa della disorganizzazione dell'archivio comunale che negli ultimi anni avrebbe subito numerosi trasferimenti.

Con ogni evidenza, la circostanza fa sorgere seri dubbi sull'attendibilità della dichiarazione del funzionario comunale, che proprio sull'esame di quella deliberazione ha dichiarato di rendere la sua attestazione.

## **7. Sulle contestazioni di carattere ambientale e paesaggistico redatte dalla LIPU.**

Al termine delle osservazioni del Comune di Calitri si trovano allegate alcune considerazioni della Onlus LIPU – sezione di Benevento in merito a presunte criticità ambientali e paesaggistiche del progetto.

Anche tali considerazioni sono caratterizzate dalla stessa genericità e dal medesimo approccio di pregiudiziale sfavore nei confronti della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Vi si ritrovano generici riferimenti a presunti impatti su flora e fauna, senza tuttavia il supporto di alcuno studio. La Onlus si limita più che altro a contestare una presunta e generica superficialità dei documenti redatti (che, si ricorda, sono in realtà consistiti nell'ampio e articolato, nella relazione di VINCA, nella relazione paesaggistica, ecc.), senza tuttavia mai precisare quali sarebbero gli specifici impatti temuti dalla realizzazione dell'impianto sulle matrici naturali.

Le osservazioni dimenticano che la rete Natura 2000 consiste in un sistema coordinato di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dei paesi membri e, in particolare, alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva "Habitat" e che la conservazione della biodiversità è perseguita tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Diversamente da come la Lipu vorrebbe, la disciplina invocata intende favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della rete.

La caratteristica principale della rete Natura 2000 consiste dunque nel far coesistere le finalità di conservazione con quelle di sviluppo economico, per far divenire quest'ultimo sostenibile. L'attuazione di progetti di sviluppo all'interno dei siti deve allora essere realizzata tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali.



Secondo la direttiva le misure di conservazione da attuare devono essere opportune, ossia proporzionate all'obiettivo di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie interessate tenendo conto *“delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”*.

Nel caso in esame la valutazione di incidenza ha proceduto all'analisi delle:

- misure generali e misure sito specifiche di conservazione del SIC-ZPS “Bosco di Zampaglione Calitri”, approvate con d.g.r. 795/2017;
- misure minime di conservazione indicate nel Decreto MATTM del 17/10/2007;

Con specifico riferimento alle Misure sito specifiche di conservazione del SIC-ZPS IT8040005 “Bosco di Zampaglione (Calitri)”, si evidenzia che:

- l'obiettivo primario è individuato nel mantenimento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie;
- la ZSC IT8040005 non contiene habitat di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE e, conseguentemente, la tabella 3.1 del formulario è vuota;
- gli habitat interessati dal progetto risultano a idoneità nulla/bassa alla presenza delle specie elencate. Le specie di vertebrati caratterizzanti il sito di intervento, che con più probabilità sono potenzialmente presenti, sono quelle legate agli habitat agricoli a seminativo; la presenza delle specie legate invece agli ambienti naturaliformi boschivi e prativi, risultano potenzialmente più rare e localizzate, nel settore nord e nord-occidentale, sud e sud-orientale dell'area vasta di studio.

In conclusione, come emerge puntualmente dalle relazioni depositate nel procedimento di VIA, le opere in progetto non aumenteranno pressioni e minacce sulle specie faunistiche elencate, in ragione di una limitata/nulla frammentazione dell'habitat agricolo a seminativo. L'incidenza sull'habitat risulta non significativa anche in relazione al fatto che lo stesso non è inserito nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE e non costituisce un habitat naturale e seminaturale. Il progetto, quindi, rispetterà gli obiettivi primari di conservazione del SIC.

Con specifico riferimento invece alla Rete Ecologica Regionale, Provinciale e locale in linea generale si può affermare che i principali flussi migratori, partendo dalla Sicilia, in direzione nord, interessano prevalentemente la dorsale montuosa appenninica, con una deviazione – per le rotte balcaniche – verso



la parte terminale della Puglia (in particolare, Capo d'Otranto) e – per le rotte dirette in Croazia – verso la costa centro settentrionale delle Marche (in particolare, i Monti Conero e San Bartolo).

A livello provinciale (Tav. P04 Rete Ecologica PTCP), i principali corridoi ecologici, i collegamenti e le connessioni della RER tra le aree naturali protette mostrano uno sviluppo antiorario delle rotte. Esse partono dall'area SIC Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta in direzione del Lago di Conza in Campania (direzione Sud), proseguono verso la valle del fiume Ofanto (direzione Est) e poi risalgono verso il Bosco di Zampaglione (Calitri) fino alla IBA 209, con asse spostato ad Est rispetto al layout di impianto di circa 5,5 km.

Nella parte nord dalla zona SIC dei Boschi di Baronina, le rotte tendono a svilupparsi in senso orario a circa 9km di distanza, passando prima per il Lago di S. Pietro – Aquilaverde e poi verso il Bosco di Zampaglione.

Con riferimento agli aspetti ecologico-naturalistici sulla base dell'analisi della Carta della Natura della Regione Campania si evidenzia che, utilizzando come base la Carta degli habitat ed applicando la metodologia valutativa illustrata nel Manuale *“ISPRA 2009, Il Progetto Carta della Natura alla scala 1:50.000 - Linee guida per la cartografia e la valutazione degli habitat. ISPRA ed., Serie Manuali e Linee Guida n.48/2009, Roma”*, sono stati stimati, per ciascun biotopo, gli indici Valore Ecologico, Sensibilità Ecologica, Fragilità Ambientale, Pressione Antropica:

- relativamente al Valore Ecologico, l'intera zona di sviluppo dell'impianto interessa aree a valore “Basso”, così come l'intero elettrodotto interrato che si sviluppa prevalentemente lungo la viabilità esistente. Solo l'aerogeneratore G8 interessa un'area a valore ecologico “Medio”;
- relativamente alla Sensibilità Ecologica, l'intera zona di sviluppo dell'impianto interessa aree con sensibilità “Bassa”, così come quasi l'intero elettrodotto interrato, che si sviluppa prevalentemente lungo la viabilità esistente. Solo l'aerogeneratore G8 interessa un'area a sensibilità ecologica “Alta”, mentre il tratto in cavidotto lungo C.da Pedurza verso la SE Bisaccia, da realizzare su viabilità in esercizio, interessa aree in classe “Media”;
- relativamente alla Pressione Antropica, l'intera area di sviluppo dell'impianto e le opere di connessione interessano aree con pressione “Bassa”;
- relativamente alla Fragilità Ambientale, l'intera area di sviluppo dell'impianto interessa aree con fragilità ambientale “Bassa”, così come l'intero elettrodotto interrato, che si sviluppa



prevalentemente lungo la viabilità esistente. Solo l'aerogeneratore G8 interessa un'area a fragilità ambientale "Media".

In ogni caso:

- 
- nessun elemento di progetto è collocato all'interno di Habitat di interesse comunitario;
  - nessun elemento di progetto rientra in un SIC/ZSC, ZPS o Ramsar ad esclusione della posizione G8 limitrofa al SIC "Bosco di Zampaglione" in cui ricade almeno il 50% dell'area del biotopo;
  - nessun elemento di progetto interessa areali con presenza potenziale di flora a rischio di estinzione;
  - l'impianto – compresa la quasi totalità dei tratti di elettrodotto – interessa aree con presenza di vertebrati a rischio di estinzione "Bassa". La posizione G8 risulta in classe "Media", mentre il tratto di cavidotto lungo C.da Pedurza verso la SE Bisaccia, da realizzare su viabilità in esercizio, interessa aree in classe "Molto Alta";
  - nessun elemento di progetto interessa areali con presenza di flora a rischio estinzione;
  - nessun elemento di progetto rientra in Habitat prioritario in Direttiva CEE 92/43;
  - l'intera area di impianto presenta un disturbo antropico "Basso".

Risulta inoltre:

- un valore naturalistico-culturale basso sull'intera area di impianto;
- un valore culturale medio sull'intera area di impianto;
- un valore naturale basso sull'intera area di impianto;
- non sono presenti a distanze inferiori ai 9km dall'area impianto luoghi di interesse naturali quali Parchi Naturali/Regionali e/o Aree Naturali Protette né Siti Unesco. L'area umida dell'invaso di Conza della Campania - Oasi del WWF risulta posta oltre 6,4 km dal più prossimo aerogeneratore (G14);
- non si rilevano interferenze con aree ecologicamente tutelate o di valore caratterizzanti la Rete Ecologica Provinciale (PTCP Avellino) o Regionale (PTR Campania) (nessuna interferenza con corridoi ecologici, aree tampone, etc).

**AREN Electric Power S.p.A. Unipersonale**

Via dell'Arrigoni n. 308 | 47522 Cesena (FC) | Ph. +39 0547 415245 | Fax +39 0547 415274 | [www.aren-ep.com](http://www.aren-ep.com)

C.F./P.Iva 03803880404 | Iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 03803880404 | REA 317048 | Cap. Soc. € 8.000.000,00 i.v.



In conclusione, le generiche affermazioni delle osservazioni su presunti impatti del progetto sugli habitat e sulle specie animali e vegetali risultano – non appena si passa dagli slogan all’approfondimento – prive del benché minimo fondamento.

Ugualmente infondate appaiono poi le considerazioni sui presunti impatti cumulativi con altri impianti che non sarebbero stati valutati. Sul punto, è la stessa LIPU a dimostrarne l’irrelevanza quando descrive la loro relevantissima distanza dall’impianto della Scrivente, pari a ben 9 km.


In ogni caso, gli impianti cui probabilmente fa riferimento l’osservazione (talmente generica da costringere la scrivente a procedere per congetture) sono minieolici a fine vita, per i quali nei prossimi anni saranno attivate azioni di repowering che ne comporteranno – in ragione dello sviluppo delle tecnologie applicate – una sicura riduzione del numero.

Da ultimo, devono essere svolte alcune considerazioni sulle presunte interferenze paesaggistiche.


Per quanto riguarda l’interferenza tra l’impianto e i resti dell’Abbazia di S. Maria in Elce posta a circa 800 m dal più vicino aerogeneratore, si deve innanzitutto segnalare che il manufatto *non* è un bene tutelato e non compare tra i beni censiti dal MIBAC, come si può verificare dal database disponibile al link <http://vincolinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/ricercabeni>.

Inoltre, l’analisi di intervisibilità mostra un contenuto impatto visivo sullo specifico punto di osservazione, anche in ragione della morfologia del paesaggio, articolato in alternanze di crinali e vallecole che riducono parzialmente le visuali.

A livello paesaggistico e di intervisibilità generale (considerando almeno un buffer di 9 km), l’effetto visivo dell’impianto risulta concentrato principalmente nella porzione settentrionale: a Sud del centro di Bisaccia e a Nord di quello di Calitri; non risulta invece impattante dal punto di vista della visibilità dal Comune di Lacedonia, in considerazione della distanza del comune dall’impianto stesso. La visibilità risulta poi limitata ad Ovest ed Est: rispettivamente nelle direzioni di Aquilonia e Morra de Sanctis; dal Comune di Andretta l’intervisibilità potenziale dell’impianto è, dal punto di vista visivo, mitigata dalla considerevole distanza del comune dal sito nel quale sono posizionati gli aerogeneratori, come meglio specificato nell’elaborato *CLTDT\_GENR02100\_00\_Relazione Paesaggistica.pdf* inviato in fase di presentazione del progetto. Infine, la visibilità a sud dell’impianto è fortemente limitata: come si evince dallo stralcio della carta di intervisibilità dell’impianto qui di seguito riportata, la visibilità dal Comune di Cairano, dal Comune di Conza della Campania e dal Comune di Sant’Andrea di Conza è trascurabile.




*Analisi di intervisibilità dell'impianto in progetto dell'area prossima all'Abbazia di S.Maria in Elce*



*Aree di intervisibilità dell'impianto in progetto rispetto all'Abbazia di S.Maria in Elce*





*Analisi di intervisibilità dell'impianto in progetto entro il buffer di 9km più prossimo*

Anche in questo caso è dimostrata la completa inconsistenza e infondatezza delle contestazioni sollevate dalla Onlus LIPU.

\*\*\*

**AREN Electric Power S.p.A. Unipersonale**

Via dell'Arrigoni n. 308 | 47522 Cesena (FC) | Ph. +39 0547 415245 | Fax +39 0547 415274 | [www.aren-ep.com](http://www.aren-ep.com)

C.F./P.Iva 03803880404 | Iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 03803880404 | REA 317048 | Cap. Soc. € 8.000.000,00 i.v.



In conclusione, AREN Electric Power S.p.A. chiede a codesto rispettabile Ministero di voler concludere positivamente la presente procedura di valutazione degli impatti ambientali del progetto di impianto eolico proposto dalla Scrivente, prendendo atto della inconsistenza infondatezza e pretestuosità delle osservazioni presentate.

La società si rende sin d'ora disponibile a qualsiasi approfondimento o chiarimento che dovesse essere ritenuto necessario.

La scrivente resta infine a disposizione per qualunque chiarimento dovesse rendersi necessario, eleggendo domicilio per l'invio delle comunicazioni presso la propria sede legale:

Via dell'Arrigoni n. 308, 47522 Cesena (FC), PEC: [aren-ep@legalmail.it](mailto:aren-ep@legalmail.it)

Distinti saluti

Cesena, 24 marzo 2023

**AREN Electric Power S.p.A.**  
**Unipersonale**



Dott. Gabriele Gentili



# COMUNE DI CALITRI

(PROVINCIA DI AVELLINO)

*MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE*

Calitri, 22 marzo 2023

Al Sig. MASSIMILIANO VECCHIA

Pec: [massimilianomichele.vecchia@geopec.it](mailto:massimilianomichele.vecchia@geopec.it)

**OGGETTO:** Richiesta copia delibera di giunta comunale n- 147 del 07/12/1966. Comunicazione.

Si assume a riferimento la richiesta del 24/02/2023 in oggetto prodotta dalla S.V. per comunicare che la ricerca della deliberazione domandata non ha prodotto nessun esito. L'archivio comunale, più volte trasferito, necessita, infatti, di interventi di riorganizzazione e sistemazione che, compatibilmente con le risorse disponibili, occorrerà prontamente prendere in considerazione.

Ove anche in futuro dovesse rinvenirsi il provvedimento amministrativo domandato si provvederà a rimmetterlo alla S.V. previo pagamento dei diritti di ricerca e di copia.

Distinti saluti

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
-Dott.ssa Carmen PASTORE-